



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Alberto Giusti	Presidente
Laura Tricomi	Consigliere
Rosario Caiazzo	Consigliere
Alessandra Dal Moro	Consigliere
Maura Caprioli	Consigliere Rel.

Oggetto:

FILIAZIONE
MINORI

Ud.21/01/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9240/2025 R.G. proposto da:

[REDAZIONE] rappresentato e difeso dall'avvocato [REDAZIONE]

-ricorrente-

contro

[REDAZIONE]

-intimata-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 218/2025 depositata il 12/02/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere Maura Caprioli.

FATTI DI CAUSA



La Corte di appello di Palermo con sentenza nr 218/2025 in parziale accoglimento dell'appello [REDACTED] proposto nei confronti di [REDACTED] avverso il decreto pronunciato dal Tribunale di Palermo in data 07-11/09/2023 disponeva che le modalità di visita della minore [REDACTED] avvenissero secondo le modalità precise in motivazione.

Osservava per quanto riguarda la contestazione sollevata dall'appellante in merito al contributo nel mantenimento posto a carico del padre che la somma stabilita dal primo Giudice era stata ritenuta congrua nonostante l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tenendo conto delle complessive capacità reddituali delle parti e delle esigenze di mantenimento conseguenti all'età della minore.

Il giudice di appello condivideva tale valutazione alla luce del fatto che la cessazione del rapporto di lavoro precedentemente svolto presso il [REDACTED] risultava il frutto di una libera determinazione del [REDACTED] il quale non aveva in alcun modo allegato, né, tantomeno, provato le ragioni poste a fondamento di tale decisione.

In assenza di elementi di segno contrario, doveva presumersi che l'appellante avesse dato le dimissioni nella concreta prospettiva di svolgere un'attività lavorativa differente ma che gli avrebbe conseguito una produzione di reddito uguale o maggiore, e, comunque, che gli avrebbe consentito di mantenere inalterato il proprio tenore di vita, giacché, altrimenti, tale decisione dovrebbe ritenersi del tutto irrazionale e, comunque, contraria ai doveri di mantenimento sullo stesso incombenti. Al riguardo, ricordava che anche l'eventuale stato di disoccupazione (incolpevole) del genitore non poteva comunque giustificare il venir meno

dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, doveva quantificarsi sulla scorta della capacità lavorativa generica.

A maggior ragione, dunque, nel caso in esame la perdita del lavoro per volontarie dimissioni non poteva dar luogo a una situazione di oggettiva impossibilità di fare fronte al dovere di mantenimento della prole, e ciò tenuto, anche, conto del profilo professionale altamente specializzato dell'appellante, il quale aveva dichiarato di avere interrotto la propria collaborazione lavorativa con la P.A. per dedicarsi allo svolgimento della professione forense.

Su queste basi quantificava la misura dell'obbligo di contribuzione da parte dell'appellante al mantenimento della figlia minorenne, mediante il versamento di un assegno mensile dell'importo di euro 300,00, da aggiornare annualmente in base all'indice ISTAT-FOI e mediante il concorso nella misura del 70% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore.

[REDAZIONE] ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a due motivi avverso la decisione n. 218/2025, emessa il 31/01/2025 dalla Corte d'Appello di Palermo, pubblicata il 12/02/2025 e notificata 21/02/2025 illustrati da memoria cui non ha resistito con controricorso [REDAZIONE] che è dunque rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

Con un primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 395 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. per avere il Giudice di appello omesso di valutare un elemento di fatto

decisivo, ossia la propria precedente decisione in sede di reclamo, con cui aveva già ridotto l'assegno di mantenimento a € 200,00.

Si sostiene che se un giudice adotta due decisioni contrastanti nella stessa fase del procedimento, ciò costituisce un evidente errore revocatorio, perché dimostra l'omessa percezione di un fatto decisivo già accertato nel medesimo giudizio.

Con un secondo motivo deduce la nullità per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) per avere la Corte di appello disposto un aumento dell'assegno senza fornire una motivazione sufficiente e logica, nonostante l'assenza di elementi sopravvenuti che giustificassero tale incremento.

Il primo motivo è inammissibile.

La revocazione si propone davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la decisione impugnata e contro la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetto il provvedimento impugnato per revocazione.

L'art 398 c.p.c. comma 1, prevede infatti "La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata" .

La revocazione dedotta in questa sede avverso un provvedimento emesso dalla Corte di appello è pertanto inammissibile.

Il secondo motivo è infondato.

Con riferimento alla dedotta omessa e contraddittoria motivazione, occorre rilevare che si verte nell'ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell'art 360 nr 5 c.p.c., al di fuori dell'omesso esame circa

un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art 111, comma sesto Cost ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte - formatasi in materia di ricorso straordinario - in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell' art 132 comma secondo nr 4 c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità.

Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato è presente e chiara nel suo svolgimento; la Corte di appello ha esplicitato le ragioni per le quali condivideva le valutazioni espresse in merito alla quantificazione del contributo del mantenimento da porre a carico del padre spiegando come lo stato di disoccupazione determinato dalla scelta volontaria di abbandonare il rapporto di lavoro con la P.A. "non poteva dar luogo a una situazione di oggettiva impossibilità di fare fronte al dovere di mantenimento della prole, e ciò tenuto, anche, conto del profilo professionale altamente specializzato dell'appellante, il quale aveva dichiarato di avere interrotto la propria collaborazione lavorativa con la P.A. per dedicarsi allo svolgimento della professione forense".

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Nessuna determinazione in punto spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dell'obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma 21.1.2026

Il Presidente

(Alberto Giusti)